

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

II TRANCHE DI CHIARIMENTI

29. Domanda:

Con riferimento al requisito 6.2 lettera b) relativo ai servizi di progettazione – “essere in possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10% della quota lavori annua stimata per singolo lotto”– si chiede conferma che l'operatore economico offerente, in possesso di una polizza RCT/RCO a copertura anche di attività di progettazione svolte da prestatori di lavoro dello stesso, o operante esclusivamente nella sua qualità di Committente, qualora le attività siano affidate a liberi professionisti, possa soddisfare autonomamente detto requisito. In tal caso, si chiede altresì conferma che sia possibile subappaltare interamente le attività di progettazione a soggetto qualificato, in possesso a sua volta di idonea copertura assicurativa.

RISPOSTA:

- 1) Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito n. 25, punto 1).
- 2) Si conferma. Si veda, per completezza, anche la risposta al quesito n. 12.

30. Domanda:

Si chiede conferma che le ricevute di pagamento dei contributi ANAC siano da caricare solamente all'interno della busta tecnica, come richiesto all'art. 15 - Tabella n. 9 del capitolato d'oneri e non anche all'interno della busta amministrativa. In tal caso, si chiede quindi di confermare che la richiesta di caricamento della documentazione a comprova del pagamento ANAC, all'interno della busta amministrativa a portale, sia un refuso del sistema.

RISPOSTA

Si conferma che, in conformità alla previsione di cui al par. 15 del Capitolato d'Oneri, la ricevuta di pagamento dei contributi Anac dovrà essere prodotta unicamente all'interno della Busta Tecnica. Si specifica che la presenza del riferimento a Documenti attestanti l'avvenuto pagamento del contributo ANAC all'interno del menù a tendina della sezione Documentazione Amministrativa del concorrente, è da considerarsi come voce non vincolante.

31. Domanda

1) Relativamente a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, Tabella n.5 Quantitativo e valore stimato dei lotti, pag. 15, si chiede conferma che il quantitativo massimo di ciascun lotto e la relativa erosione debbano essere calcolati sulla volumetria indicata anziché sull'importo massimo stimato in euro. Se confermata tale interpretazione, si chiede con che modalità la quota extra canone stanziabile dall'amministrazione contraente andrà ad incidere sull'erosione del suddetto massimale.

[Risposta alla domanda 31 punto 1\):](#)

Si conferma che il quantitativo massimo di ciascun lotto e la relativa erosione debbano essere calcolati esclusivamente sulla volumetria lorda degli immobili e pertanto il valore della quota extra canone stanziabile dall'amministrazione contraente non andrà ad incidere sull'erosione del suddetto massimale.

2) Con riferimento al Capitolato d'Oneri, paragrafo 3 pag.12, si scrive "Si precisa inoltre che, in ottica di massima trasparenza, nel documento "Ordini Convenzione Mies ed.2" si riportano i dati relativi alle adesioni della precedente iniziativa". Purtroppo, all'interno dei documenti pubblicati, non è presente il documento cui si fa riferimento. Si chiede, gentilmente, di metterlo a disposizione sul portale.

[Risposta alla domanda 31 punto 2\):](#)

Non si conferma.

Il file "ID 2635 AQ-MIES 1 - Ordini Convenzione MIES ed.2" è presente:

- sul sito Consip al seguente indirizzo <https://www.consip.it/bandi/aq-multiservizio-integrato-energia-sanita-ed-1> nella sezione "Documentazione non firmata digitalmente" all'interno della cartella compressa "Documentazione dell'iniziativa";
- sul sito www.acquistinretepa.it al seguente indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_dummy_priv.html?idiniziativa=30e41efe83bfa4e7 nella sezione "Documenti di gara";
- sul sito www.mef.gov.it al seguente indirizzo: <https://www.mef.gov.it/bandi/bandi-di-gara/2025/AQ-Multiservizio-integrato-Energia-e-dei-servizi-connessi-per-le-Pubbliche-Amministrazioni-Sanitarie-1-ID-2635-CIG-Lotto-1-B62B9FD2E9-Lotto-2-B62B9FE3BC-Lotto-3-B62B9FF48F-Lotto-4-B62BA00562-Lotto-5-B62BA01635-Lotto-6-B62BA02708-Lotto-7-B62BA037DB/> nella sezione "Documentazione di gara".

3) Con riferimento alla previsione di cui agli artt. 6.1.2 e 9.1.1.1.4 del Capitolato Tecnico secondo cui per calcolare il Risparmio Energetico reale RER è necessario valutare il "consumo energetico del sistema edificio impianto JPm nelle condizioni climatiche reali [...] e nelle modalità di funzionamento richieste per la stagione in corso, al netto delle variazioni 9.1.1.1.4 "ΔJU,K" (riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore)", si chiede di chiarire se il consumo energetico JPm debba considerarsi al lordo della riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore in quanto il risparmio energetico dipende a sua volta dal consumo energetico JPm. In altri termini, si chiede di chiarire se la locuzione "al netto delle variazioni 9.1.1.1.4 "ΔJU,K" (riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore)" contenuta nell'art. sopra citato debba essere sostituita con "senza considerare le variazioni "ΔJU,K" (riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore) indicate al paragrafo 9.1.1.1.4" oppure, in alternativa, fornire una definizione con formula matematica del consumo energetico JPm.

[Risposta alla domanda 31 punto 3\):](#)

Ai fini della valutazione del consumo energetico del sistema edificio impianto J_{Pm} nelle condizioni climatiche reali (GG reali utilizzati come previsto all'Appendice 11) e nelle modalità di funzionamento richieste per la stagione in corso, non devono essere considerate le variazioni 9.1.1.1.4 " $\Delta J_{U,K}$ " (riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore).

4) In riferimento alle indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico, all'articolo 9, paragrafo 9.6.1 "Prezzi unitari del Servizio Energia A", in merito alla determinazione del prezzo del gas naturale, si chiede quanto segue:

- a) di confermare che tutte le componenti delle ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero siano quelle indicate nell'Errata Corrige n.1 del servizio integrato energia SIE4;
- b) in riferimento alla dicitura "somma delle medie aritmetiche su base annua successivamente riportata al trimestre, espresse in Euro/kWh, delle ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero, e relative ai costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, per i costi a copertura degli oneri di carattere generale di sistema", si chiede di esplicitare con maggior dettaglio la modalità di calcolo di tali corrispettivi.

[Risposta alla domanda 31 punto 4\):](#)

Punto a) Le ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero, relative ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, copertura degli oneri di carattere generale del sistema devono essere individuate e monitorate da parte del fornitore al fine di tenere conto delle norme e/o provvedimenti e/o atti delle competenti autorità/enti in vigore e di quelle che dovessero intervenire successivamente.

Pertanto, non possono essere prese a riferimento le grandezze indicate nella citata errata corrige n. 1 della Convenzione SIE4.

Punto b) la dicitura "somma delle medie aritmetiche su base annua successivamente riportata al trimestre, espresse in Euro/kWh, delle ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero, e relative ai costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, per i costi a copertura degli oneri di carattere generale di sistema", è da riferirsi a tutte quelle componenti fissate con cadenza diversa dal trimestre, ad esempio alla componenti fissate con valenza annuale, che sono da ricondurre al trimestre di riferimento in funzione della durata in giorni del trimestre stesso.

5) In riferimento alle indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico, all'articolo 9, paragrafo 9.6.2 "Prezzi unitari del Servizio Energetico Elettrico B", si chiede di confermare che, in un'ottica di standardizzazione dei corrispettivi contrattuali da applicare per la determinazione del PUBF, relativamente al corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com, indipendentemente dalla tipologia di utenza (oraria/non oraria). Diversamente, si ricadrebbe in una situazione in cui il PUBF sarebbe potenzialmente differenziato e specifico per ciascuna utenza oraria (POD orario) e quindi a ciascun contratto, in quanto direttamente conseguente dal profilo orario consuntivo di energia elettrica prelevata.

[Risposta alla domanda 31 punto 5\):](#)

Non si conferma.

Come riportato al par. 9.6.2 "Prezzi unitari del Servizio Energetico Elettrico B" del Capitolato Tecnico, alla sezione "Altri Corrispettivi":

- i. “per le utenze non orarie, verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com;
- ii. per le utenze orarie, verrà applicato:
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l’energia elettrica prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico;
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l’energia elettrica prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico.”

6) Con riferimento all’art. 23.2, paragrafo 2, del Capitolato d’Oneri secondo cui il Ribasso complessivo offerto da considerare per il calcolo dell’importo della garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione contraente è pari alla media dei ribassi percentuali offerti relativi ai criteri economici dal n.6 al n.18, ponderata con i rispettivi punteggi massimi, si ritiene che tale formula non tenga conto del reale impatto che i ribassi percentuali offerti hanno sul canone complessivo che l’Amministrazione dovrà corrispondere. Pertanto, si chiede di modificare la formula di calcolo del Ribasso complessivo e adottare la stessa indicata nel Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro Luce ed.1 pubblicato il 5.2.2025, ossia $R = 1 - P/BA$, dove: P è il valore dell’Ordine calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione (al netto dell’eventuale “Extra canone” stanziato dall’Amministrazione) [...]; BA è l’importo totale dei medesimi servizi presenti nell’Ordine, calcolato sulla base dei prezzi unitari a base d’asta (al netto dell’eventuale “Extra canone”).

[Risposta alla domanda 31 punto 6\):](#)

Si veda Errata Corrigere pubblicata in data 17/04/2025.

7) In riferimento al requisito di esecuzione di cui al Capitolato d’Oneri, paragrafo 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE, Lett. D) Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con la presente chiediamo di chiarire se in caso di partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese detta iscrizione possa essere posseduta esclusivamente dal membro dell’ATI che eseguirà l’erogazione di energia elettrica.

Chiediamo altresì di chiarire se in caso di partecipazione (i) in qualità di singolo concorrente, non iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, oppure (ii) in ATI per cui nessuno dei membri è iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, l’attività di erogazione energia elettrica possa essere affidata tramite subappaltato ad impresa in possesso della suddetta iscrizione. In tal caso si chiede conferma che il concorrente possa specificare che l’impegno in sede di partecipazione alla gara a soddisfare in sede esecutiva il requisito di cui all’art. 9 Lett. D) del Capitolato d’Oneri verrà garantito mediante il ricorso al subappalto, senza che sia necessario indicare il nominativo del soggetto in possesso di tale iscrizione che verrà in seguito indicato come subappaltatore.

[Risposta alla domanda 31 punto 7\):](#)

Si conferma. Si specifica, altresì, che in caso di partecipazione in qualità di concorrente singolo o raggruppato, privo dell’iscrizione al predetto elenco, l’attività di erogazione di energia elettrica potrà essere subappaltata ad impresa in possesso della suddetta iscrizione. In tal caso, il concorrente - in sede di partecipazione alla gara – dovrà comunque assumere l’impegno a soddisfare in sede esecutiva il requisito di cui all’art. 9 Lett. D) del Capitolato d’Oneri, specificando nel proprio DGUE che intende ricorrere al subappalto, senza indicare il nominativo del soggetto che verrà individuato come subappaltatore.

8) Relativamente ai Criteri di valutazione di cui al Capitolato d'Oneri art. 17.1, Criterio n. 19 Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del "Sistema Gestione BIM" si chiede di confermare che, nel caso in cui le Attività di Progettazione vengano affidate dal Concorrente (singolo/RTI) in Avvalimento ad impresa Ausiliaria in possesso tra le altre cose della specifica certificazione BIM, sia sufficiente che detta certificazione sia posseduta unicamente dall'Impresa Ausiliaria.

[Risposta alla domanda 31 punto 8\):](#)

Si conferma.

32. Domanda

Con riferimento a tutte le lettere A-B-C-D dell'art 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del Capitolato D'Oneri, si chiede conferma che:

- a) Siano da considerarsi adempimenti da rispettare o comprovare da parte dell'Operatore Economico solo in caso di aggiudicazione;
- b) in caso di Consorzi fra società di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti, le suddette lettere siano di competenza dei soci indicati quali esecutori;
- c) quanto prescritto alla lettera D) "Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: ", tale iscrizione possa essere posseduta dal fornitore di energia elettrica a cui ricorrerà l'Operatore Economico aggiudicatario;

RISPOSTA:

a) Si conferma che tali adempimenti devono essere rispettati e comprovati dall'aggiudicatario in fase di esecuzione, fermo restando che l'offerente è tenuto ad assumere i relativi impegni già in fase di partecipazione alla gara.

b) Non si conferma e si precisa quanto segue:

- la condizione di cui alla lett. A) può essere rispettata cumulativamente dal Consorzio o dalle consorziate esecutrici;
- la condizione di cui alla lett. B) può essere rispettata cumulativamente dal Consorzio o dalle consorziate esecutrici, purchè si tratti di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- la condizione di cui alla lett. C) deve essere rispettata dall'esecutore dei lavori;
- la condizione di cui alla lett. D) deve essere rispettata dal soggetto che eroghi la prestazione di vendita di energia elettrica.

c) Si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 39.

33. Domanda

La nostra Società è in possesso del Rating di sostenibilità Ecovadis (ambiente, tutela dei lavoratori e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile). Tali aspetti si basano su standard di sostenibilità internazionali come i principi del Global Compact, le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), gli standard GRI (Global Reporting Initiative) e ISO26000 e i principi del CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economy).

In merito a quanto sopra siamo a richiedere se tale Rating possa essere equiparato all'Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo

di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ES.

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e n. 4.

34. Domanda

Con riferimento alle garanzie provvisorie:

si chiede conferma che gli importi per la base del calcolo della garanzia siano quelli indicati alla Tabella n. 5 di cui al paragr. 3.4 del Capitolato d'Oneri e non quelli indicati alla Tabella 3 di cui al paragr. 3, come invece si legge al paragr. 10 Garanzia provvisoria.

Ad es. per il Lotto 1, l'importo a base di calcolo da considerare è il valore globale stimato con estensioni art. 120 co. 1 lett. a) e co. 9 del Codice pari ad € 794.877.600 (come da Tabella 5) e non l'importo stimato totale a base di gara pari ad € 602.180.000 (come da Tabella 3).

Considerando corretta la base di calcolo della Tabella n. 5, si segnala che lo 0,5% da applicare al Valore globale stimato di ciascun lotto risulta essere difforme da quanto indicato nella Tabella n. 6 di cui al paragr. 10. A titolo esemplificativo, per il lotto 1 lo 0,5% calcolato sull'importo stimato globale di € 794.877.600 risulta essere pari ad € 3.974.388,00 e non pari ad € 3.974.400,00 come riportato nella Tabella 6.

RISPOSTA:

Si conferma che la base di calcolo per la garanzia provvisoria è costituita dagli importi riportati nella Tabella n. 5 (Importo globale stimato con estensioni). Si precisa, altresì, che gli importi delle garanzie provvisorie sono quelli indicati al par. 10, Tabella 6 della lex specialis e che le lievi difformità segnalate derivano da mere operazioni di arrotondamento.

35. Domanda

Con riferimento all'offerta tecnica e specificatamente al punto 21 nel quale si richiede che l'operatore economico sia in possesso dell'attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029, si richiede se tale requisito può essere soddisfatto tramite lo schema FidESG®, un programma (o schema) di Assurance volontaria - approvato da ACCREDIA - per la verifica e validazione di Asserzioni Etiche di Sostenibilità (ISO/TS 17033:2020 e UNI PdR 102:2021) da parte di Enti Terzi Indipendenti accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020.

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e n. 4.

36. Domanda

In riferimento alla Vs risposta alla domanda 24.1) di cui ai quesiti pubblicati in data 08.04.2025, con la presente siamo a richiedere ulteriori delucidazioni in merito al fatto che lo scenario da utilizzare per i giustificati dell'anomalia dell'offerta e per la compilazione dell'Allegato 8 – Schema Conto Economico di Commessa” debba

essere “quello che considera il solo quantitativo massimo stimato in volume lordo del lotto di cui alla tabella n.3 del Capitolato D’Oneri”, e non NON il plafond economico.

In particolare, posto che il valore del costo della manodopera NON soggetti a ribasso di cui alla Tabella 2 del Capitolato D’Oneri è stato calcolato sulla base di una stima pari al a circa il 20% dell’importo stimato per ciascun lotto, e che tale stima è stata calcolata sulla base dell’incidenza della manodopera nelle attività di:

- manutenzione ordinaria in relazione alla produttività oraria nonché del presidio minimo obbligatorio ospedaliero;
- manutenzione straordinaria nel limite del valore massimo previsto;
- interventi di efficienza energetica in funzione degli obblighi di spesa minima

si chiede di confermare che lo scenario debba essere strettamente correlato SIA al quantitativo massimo stimato in volume lordo del lotto di cui alla tabella n. 3 del Capitolato d’Oneri, CHE al plafond economico riportato nella medesima tabella nr. 3 al Capitolato d’Oneri.

Posto che il primo classificato di ciascun lotto può aggiudicarsi, ai sensi di quanto riportato nell’art. 22 del Capitolato d’Oneri, una quota di massimale pari ai valori % riportati nelle tabelle n. 18-19-20-21 del succitato art. 22, si chiede di confermare che i giustificativi dell’offerta e l’Allegato 8 “Schema Conto Economico di Commessa” debbano essere prodotti SIA sulla base del quantitativo stimato in volume lordo del lotto CHE al plafond economico calcolati sulla base del valore massimo aggiudicabile per il primo classificato e, quindi:

Per il lotto 1, su una % (sia per i volumi lordi che per l’importo massimale) pari al 40% dei valori riportati nella tabella nr. 3 del capitolato d’oneri

Per il lotto 2, Per il lotto 1, su una % (sia per i volumi lordi che per l’importo massimale) pari al 100% dei valori riportati nella tabella nr. 3 del capitolato d’oneri

Per i lotti 3, 5, 6 e 7 su una % (sia per i volumi lordi che per l’importo massimale) pari al 50% dei valori riportati nella tabella nr. 3 del capitolato d’oneri

Per il lotto 4, su una % (sia per i volumi lordi che per l’importo massimale) pari al 60% dei valori riportati nella tabella nr. 3 del capitolato d’oneri.

RISPOSTA:

Non si conferma, si veda la risposta al quesito n. 24 punto 1).

37. Domanda

1) si chiede conferma che il documento Allegato 10 - “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi” ed il documento Allegato 11 - "Facsimile Dichiarazioni DPCM 187-91" non siano da presentare all’interno della busta amministrativa in fase di offerta, bensì esclusivamente nella eventuale successiva fase di aggiudicazione ai fini della stipula dell’Accordo Quadro;

Risposta alla domanda 37 punto 1):

Si conferma che gli Allegati 10 - “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi” e 11 - "Facsimile Dichiarazioni DPCM 187-91" devono essere prodotti solo in caso di aggiudicazione, secondo le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo 23.1 del Capitolato d’Oneri.

2) con riferimento alla risposta al quesito n. 12 di cui alla prima tranche di chiarimenti pubblicata, relativamente alla possibilità di ricorrere al subappalto qualificante/necessario per soddisfare tutti i requisiti di progettazione indicati nel Capitolato d’oneri (6.1.2 a. e 6.2.6 a), si chiede quindi conferma di poter:

- modificare il modello di domanda di partecipazione al punto 4 (Dichiarazioni relative alla partecipazione per i servizi di progettazione) inserendo che il concorrente eseguirà i servizi di progettazione facendo ricorso al subappalto qualificante (opzione non presente nel modello da voi predisposto);
- nella compilazione del DGUE, parte IV criteri di selezione, indicare - negli spazi relativi 1. al possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12, parte V, del Codice (art. 34 ss) come da paragrafo 6.1 n. 2 lett. a) del capitolato d'oneri, 2. all'iscrizione nel Registro delle imprese per attività coerenti con la progettazione, come da paragrafo 6.1 n. 2 lett. b) del capitolato d'oneri e 3. aver maturato un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, pari allo 0,40% dell'importo massimo stimato come previsto al paragrafo 6.2 n. 6 lett. a) del capitolato d'oneri - di far ricorso al subappalto qualificante/necessario.

[Risposta alla domanda 37 punto 2\):](#)

Si conferma che il concorrente potrà inserire nel fac-simile di domanda di partecipazione messo a disposizione da Consip S.p.a. la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto cd. necessario per l'attività di progettazione. Dovrà, inoltre, manifestare la volontà di subappaltare nel DGUE, utilizzando l'apposita sezione (parte II, lett. D). Si precisa, infine, che il concorrente dovrà compilare la parte IV "Criteri di selezione" del DGUE, indicando i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale posseduti per i servizi di progettazione e necessari ai fini della partecipazione alla gara, eventualmente precisando (nei campi compilabili) che le relative attività saranno oggetto di subappalto necessario.

38. Domanda

Con riferimento al capitolato tecnico, i paragrafi 6.2.9.2 e 6.1.8.2 rimandano al loro interno al paragrafo 8.4. Poiché il paragrafo 8.4 non esiste, si chiede di precisare.

RISPOSTA:

Come specificato nei paragrafi 6.2.9.2 e 6.1.8.2 citati il rinvio è da riferirsi all'"importo extra-canone a consumo I_{EX}" che nel Capitolato Tecnico è trattato al paragrafo 9.5 *Extra-Canone "IEX" dei Servizi*.

39. Domanda

Facendo riferimento ai documenti pubblicati sul portale, si formula il seguente quesito: in relazione al requisito di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, fermo l'impegno che deve essere assunto in fase di partecipazione alla gara dall'offerente, si chiede conferma che al fine di ritenere rispettato il requisito possa ritenersi sufficiente la sottoscrizione di un contratto, in data antecedente quella di presentazione dell'offerta, tra il concorrente (privo dell'iscrizione) e un soggetto iscritto al detto albo, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a corredo del servizio oggetto di affidamento.

RISPOSTA:

Si conferma purchè il soggetto in possesso dell'iscrizione nell'elenco EVE svolga, nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, l'attività di vendita di energia elettrica (eventualmente anche in qualità di subappaltatore).

40. Domanda

1) Si chiede cortesemente di confermare che le quote % di ripartizione dell'importo dell'accordo quadro, come riportate nella tabella 18 del Capitolato d'oneri, debbano essere applicate anche ai massimali in volume ai fini della determinazione del massimale residuo disponibile, come sembrerebbe desumere dal documento "ID 2635 AQ-MIES 1 - Appendice 10 - Modello comunicazione capienza massimale".

[Risposta alla domanda 40 punto 1\):](#)

I "riferimenti alla ripartizione dell'importo dell'AQ" di cui alle tabelle nn. da 18 a 21 sono da intendersi riferiti al solo valore massimo dell'AQ (inteso come Quantitativo massimo stimato di volume ovvero in metricubi lordi degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale). Si veda inoltre la risposta al quesito n. 31.

2) Si chiede cortesemente di confermare che ai fini della compilazione del documento "ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa" vadano utilizzati i prezzi di riferimento dei vettori energetici, termici ed elettrici, ivi indicati alle celle H2, I2, J2, G45 senza modificarli. Si chiede altresì, di confermare che tali prezzi indicati nel documento non includano lo spread, che va indicato e quindi sommato successivamente.

[Risposta alla domanda 40 punto 2\):](#)

I valori di riferimento dei vettori energetici indicati nell'Allegato 8 nel foglio *Conto economico - Ricavi* possono essere modificati con opportune giustificazioni a supporto. Si conferma che detti valori non includono lo spread. Si precisa inoltre che i prezzi unitari dei vettori energetici indicati dall'operatore economico nel foglio *Conto economico - Costi* dovranno analogamente essere giustificati.

3) Si chiede cortesemente conferma che la dicitura a pag. 180 del Capitolato tecnico "Altri Corrispettivi Contrattuali = indica i seguenti corrispettivi totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente" si tratti di un rifiuto. Diversamente, si chiede di chiarire in che termini possa essere attuata questa condizione.

[Risposta alla domanda 40 punto 3\):](#)

Premesso che il quesito non è chiaro si ribadisce che con la dicitura "altri corrispettivi contrattuali" ci si riferisce ai corrispettivi relativi al dispacciamento, al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura oltre alle imposte e le addizionali che devono essere considerate ed incluse nella determinazione del prezzo unitario PU_{Fi} (prezzo unitario della i-esima fascia) e di conseguenza al PU_{BF} (Prezzo Unitario del singolo kWh per i consumi "non sanitari") e al PU_{BCE} (Prezzo Unitario del singolo kWh per i consumi "sanitari").

41. Domanda

Si chiede cortesemente di confermare che i POD debbano essere volturati al Fornitore, fermo restando che l'intestatario resta l'Amministrazione in qualità di cliente finale, come indicato nel capitolato tecnico a pag. 99.

Si chiede cortesemente di chiarire la seguente frase a pag. 99 del Capitolato tecnico: "I contratti in essere per la fornitura di energia elettrica: [...] di durata superiore a 1 anno non potranno essere mantenuti dall'Amministrazione; di conseguenza, il servizio "B" non potrà essere attivato, salvo un diverso accordo tra le parti che salvaguardi le caratteristiche tecniche ed economiche dell'Accordo Quadro." Non si comprende cosa succeda nel caso di contratto di durata superiore a un anno: se l'Amministrazione non può mantenere l'attuale contratto di fornitura e non può essere attivato il servizio B, come avviene la fornitura di energia elettrica?

[RISPOSTA:](#)

La frase è da intendersi che i contratti di fornitura di energia elettrica in essere di durata superiore a 1 anno non potranno essere mantenuti dall'Amministrazione e, nel caso in cui gli stessi vengano mantenuti, non potrà essere attivato il Servizio Energetico Elettrico B salvo diverso accordo tra le parti.

42. Domanda

In riferimento all'ALLEGATO 4 RELAZIONE TECNICA, si chiede di confermare che i criteri tabellari e quantitativi (criteri 2-3-8-9-10-11-12-13-19-20-21-22-23-24-25-26) vadano inseriti esclusivamente a Sistema e non anche nella Relazione Tecnica.

RISPOSTA:

Si conferma, ad eccezione del criterio tabellare n. 25, per il quale all'interno della Relazione Tecnica dovranno essere indicate quali siano le misure adottate ovvero che l'operatore economico si impegna ad adottare.

43. Domanda

Con riferimento ai chiarimenti pubblicati e, in particolare, alla risposta alla domanda n. 25 punto 2, si chiede un'ulteriore precisazione in quanto:

- Al punto 14.1 del capitolato d'oneri, paragrafo riferito alle modalità di redazione della domanda di partecipazione, è riportato: "Il concorrente dichiara altresì di disporre di almeno uno o più progettista/i, indicandone il/i nominativo/i della/dei-delle professionista/i in possesso dei requisiti previsti al par. 6.1, punto 2, lett., a) o b) del presente Capitolato d'Oneri";
- In riscontro alla domanda n. 25 punto 2 viene confermato che non è necessario elencare i nominativi del personale facente parte dell'organigramma stesso, ma ci si deve attenere a quanto indicato al punto 4 dell'"allegato 1 - Domanda di partecipazione" al Capitolato d'Oneri;
- Al punto 4 dell'"allegato 1 - Domanda di partecipazione" è semplicemente richiesto di dichiarare (flaggando l'apposito simbolo) che" il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al par. 6.1, punto 2, lett. a) del Capitolato d'Oneri".

Si chiede pertanto di confermare che sia sufficiente la compilazione del punto 4 dell'allegato 1 "Domanda di partecipazione" e che quanto indicato al punto 14.1 del Capitolato d'Oneri, come sopra specificato, non sia da considerarsi.

RISPOSTA:

Si conferma.

44. Domanda

Si chiede di confermare che - concordemente a quanto da codesta Amministrazione dichiarato in risposta al quesito n. 12 – i requisiti di progettazione indicati nel Capitolato d'Oneri agli artt. 6.1.2 e 6.2.6 possano essere interamente subappaltati a operatore qualificato (subappalto "qualificante/necessario") escludendo, pertanto, l'applicazione delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del medesimo Capitolato

RISPOSTA:

Si conferma, fermo restando che gli operatori, con riferimento ai servizi di progettazione, potranno partecipare anche nelle forme di cui al par. 4, lettere a), b) e c) del Capitolato d'Oneri.

45. Domanda

QUESITO 1:

Si chiede conferma che un operatore economico di cui all'art. 65 comma 2 lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative) del Codice costituito nella forma di società per azioni con attività prevalente l'esecuzione di servizi energia e che non è quindi né una società di professionisti (art. 66 comma 1 lettera b e art. 35 dell'allegato II.12 parte V del Codice) né una società di ingegneria (art. 66 comma 1 lettera c e art. 35 dell'allegato II.12 parte V del Codice) né altro soggetto abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 66 comma 1 lettera e e art. 37 dell'allegato II.12 parte V del Codice con riferimento ai servizi di progettazione e all'affidamento quindi di servizi di architettura e di ingegneria previsti in questo appalto, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) dell'art. 4 del Capitolato d'oneri, possa partecipare autonomamente, dimostrando il solo possesso di:

1. attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere;
2. requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. b) attraverso il possesso di polizza RCT Professionale intestata all'operatore stesso avente un massimale per sinistro di importo pari o superiore a quello previsto per la quota lavori stimata del singolo lotto (come previsto dall'art. 40 comma 1-bis dell'allegato II.12 parte V del Codice);
3. requisiti di idoneità professionale di cui al par. 6.1, n. 2, lett. b) attraverso l'iscrizione dell'operatore economico nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con la progettazione;
4. requisiti di idoneità professionale di cui al par. 6.1, n. 2, lett. a) attraverso un proprio staff tecnico interno composto da Professionisti Singoli (così come indicati all'art. 66 comma 1 lettera a e art. 34 dell'allegato II.12 parte V del Codice) dipendenti a tempo pieno e indeterminato dell'operatore economico, e non liberi professionisti o consulenti, in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5. e dei requisiti del solo art. 34 comma 1 lettera a) e b) dell'allegato II.12 parte V del Codice ed in particolare:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali
 - b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

[Risposta alla domanda 45 quesito 1\):](#)

Si conferma. Si precisa che il requisito di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. b) deve essere comprovato attraverso il possesso di una polizza "RCT Professionale" a copertura anche delle attività di progettazione.

QUESITO 2:

Con riferimento all'art. 10. GARANZIA PROVVISORIA si chiede di confermare che un concorrente nell'ambito del possibile cumulo delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice pur essendo privo delle certificazioni/caratteristiche di cui alle lettere a) (UNI CEI ISO 9000) o b) (micro, piccole e medie imprese) e c) (garanzie fideiussorie verificabili telematicamente) possa usufruire, essendo in possesso di una delle

certificazioni ivi richiamate, della sola riduzione di cui alla lettera d), non essendo quest'ultima riduzione cumulabile solamente se in possesso di almeno una delle certificazioni/caratteristiche precedenti.

[Risposta alla domanda 45 quesito 2\):](#)

Si conferma.

QUESITO 3:

Relativamente alla manutenzione straordinaria si chiede di confermare che, analogamente a quanto riportato a pagina 75 del Capitolato Tecnico per il Servizio A, la quota massima compresa nel canone è ottenuta moltiplicando il valore della componente di gestione, conduzione e manutenzione (ricavo) di ciascun servizio (A, B, C1, C2, C3) per il 20%.

[Risposta alla domanda 45 quesito 3\):](#)

Si conferma. Si precisa che il valore della componente "M" relativa alla gestione, conduzione e manutenzione di ciascun servizio (A, B, C1, C2, C3) da considerare è quello complessivo pluriennale del contratto, come specificato al par. 6.1.6.1 del Capitolato Tecnico.

QUESITO 4:

A pagina 164 del Capitolato Tecnico è riportato quanto segue: "...Il calcolo della componente energia EA,d,COG deve essere valutato solo se l'impianto di co/trigenerazione è installato dal Fornitore quale intervento di riqualificazione energetica..." Si chiede di confermare che la componente energia EA,d,COG sia da valutare anche in caso di REVAMPING dell'impianto e non solo in caso di nuova installazione.

[Risposta alla domanda 45 quesito 4\):](#)

Si conferma, come specificato al par. 6.1.3.2 del Capitolato Tecnico l'impianto di co/trigenerazione oggetto di revamping viene considerato nuovo impianto, qualora l'intervento venga finanziato dal Fornitore, e perciò viene definita la componente EA,d,COG, a partire dalla data del collaudo dell'intervento stesso.

QUESITO 5:

Relativamente ai Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica, di cui al Capitolato d'Oneri, si chiede di precisare, in coerenza con quanto riportato nel Capitolato Tecnico, che sia gli Obiettivi di risparmio energetico elettrico in caso di prima stipula (punto 12), che gli Obiettivi di risparmio energetico elettrico in caso di rinnovo o stipule successive (punto 13) siano da riferirsi ai consumi NON SANITARI.

[Risposta alla domanda 45 quesito 5\):](#)

Si conferma.

QUESITO 6;

Nell'Allegato 8 – Schema Conto Economico di Commessa, nella sezione relativa ai "RICAVI DEL SERVIZIO ENERGIA "A" – QUOTA ENERGIA "EECOG ", è richiesto al Concorrente di indicare il ribasso % offerto sullo spread sanit. (sanitario). Si chiede la motivazione di tale precisazione (perché sanitario e non no sanitario) o se trattasi di refuso.

[Risposta alla domanda 45 quesito 6\):](#)

Si conferma quanto indicato nell'Allegato 8, coerente alla previsione indicata al paragrafo 9.1.5 del Capitolato Tecnico.

QUESITO 7:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Si chiede conferma che trattasi di refuso la sigla Jpst (kWh) riportata, a più riprese, nell'Allegato 8 – Schema Conto Economico di Commessa (sia nel foglio “Scenario per costi-ricavi” che nel foglio “Conto Economico Ricavi”) e che la sigla corretta è Jpkst.

[Risposta alla domanda 45 quesito 7\):](#)

Premesso che l'Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa rappresenta un file di supporto alla formulazione dei giustificativi dell'anomalia dell'offerta e la sua strutturazione e contenuto (ivi incluse formule di calcolo) devono essere opportunamente verificati ed eventualmente integrati dall'operatore economico laddove ritenuto opportuno, si ricorda che la grandezza Jpst (kWh) è il consumo energetico in condizioni standard relativo all'intero OPF, mentre la grandezza Jpkst (kWh) è il consumo energetico in condizioni standard relativo al k-esimo edificio. Pertanto, la dicitura risulta corretta nel foglio “Conto Economico Ricavi” in quanto il riferimento è all'OPF, nel foglio “Scenario per costi-ricavi” il riferimento è sia all'OPF nel complesso che ai singoli edifici (per i quali è corretto il riferimento al Jpkst).

QUESITO 8:

Sempre nell'Allegato 8 – Schema Conto Economico di Commessa, nella sezione “Costi Energia Commessa” del foglio “Conto Economico Costi” è richiesta la durata dell'OPF (Colonna D) quando i valori unitari sono richiesti già suddivisi, per i contratti di 6 e 9 anni, in 2 righe distinte. Si chiede chiarimento in merito

[Risposta alla domanda 45 quesito 8\):](#)

La durata è richiesta per mera semplificazione dei calcoli successivi.

46. Domanda

1) In riferimento allo Schema di risposta di cui all'Allegato 4 Relazione Tecnica, si chiede conferma che tale relazione debba (o possa) contenere esclusivamente la premessa e la trattazione dei criteri di valutazione discrezionali, omettendo l'indicazione dei valori da riportare a Sistema, relativi ai criteri tabellari e quantitativi. Esula da tale previsione il criterio tabellare n. 25, per il quale in Relazione dovrà essere inserita la tabella delle misure adottate ovvero che si impegna ad adottare.

[Risposta alla domanda 46 punto 1\):](#)

Si conferma.

2) Dalla lettura combinata del criterio di attribuzione del punteggio economico n. 4 “Coefficiente “ γ ” di riduzione del prezzo dell'energia elettrica (co/trigeneratore)”, del paragrafo “9.1.5 Valore della componente energia elettrica EECOG associato alla cogenerazione” del Capitolato Tecnico e della formula riportata nel foglio Conto Economico – Ricavi dell'Allegato 8, si rileva che il coefficiente “ γ ” si applica al prezzo PUBCE offerto dal Fornitore, in cui lo spreads per i consumi “sanitari” si intende quello già ribassato dal Concorrente in Offerta Economica. In altri termini, all'energia elettrica EECOG associata alla cogenerazione si applicherà una doppia riduzione rispetto al prezzo unitario a base gara per la fornitura di energia elettrica per i consumi sanitari. Si chiede conferma che trattasi di errore nella formula e che il prezzo PUBCE su cui applicare il coefficiente “ γ ” sia quello con lo spreads non ribassato.

[Risposta alla domanda 46 punto 2\):](#)

Come riportato nel paragrafo 9.1.5 del Capitolato Tecnico il prezzo per l'energia elettrica prodotta da cogeneratore è pari al prezzo unitario PU_{BCE} (espresso in €/kWh) relativo ai consumi elettrici “sanitari” ridotto della percentuale (γ) offerta in sede di gara. Il prezzo PU_{BCE} come riportato nel paragrafo 9.6.2 del Capitolato

Tecnico viene determinato considerando lo spread per i consumi “sanitari” ribassato dal Concorrente in Offerta Economica.

3) Riguardo alla definizione di rinnovo o stipule successive si chiede di chiarire se la provenienza da un precedente contratto di prestazione energetica con garanzia di risultato di almeno il 50% del volume dei sistemi edificio impianto oggetto dell'OPF debba intendersi senza soluzione di continuità o meno. Si riporta il caso tipico di un'Amministrazione che, scaduto il contratto MIES 1 o MIES 2, ha affidato un contratto “ponte” di sola manutenzione o di servizio energia base (ovvero senza obblighi di riduzione della prestazione energetica). In tale caso, l'adesione al presente AQ si configura come prima stipula o stipula successiva? È previsto un lasso di tempo intercorrente dall'ultimo contratto di prestazione energetica oltre il quale l'adesione al presente AQ non può ritenersi stipula successiva?

[Risposta alla domanda 46 punto 3\):](#)

Si precisa che il caso di rinnovo o stipule successive previsto qualora oltre il 50% del volume dei sistemi edificio impianto oggetto dell'OPF siano già stati oggetto di contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto (quali ad esempio contratti di Servizio energia, Convenzioni Consip MIES ed.1 e 2) oppure tramite EPC-concessioni non sono da intendersi senza soluzione di continuità.

4) Nel caso di impianto di co/trigenerazione presente in un sistema edificio – impianto oggetto dell'OPF, si chiede conferma che nella determinazione del consumo storico J_{Sk} per la climatizzazione invernale vada computato anche il calore per riscaldamento da cogenerazione reso dall'impianto nel periodo di ricostruzione della baseline. Tale specificazione si ritiene necessaria per le seguenti considerazioni:

- Coerenza nel confronto con il valore di fabbisogno energetico per climatizzazione invernale riportato nella Diagnosi Energetica (DE) e/o nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), che tiene conto di tutti i sistemi di produzione presenti nel sistema edificio / impianto, per la determinazione del valore di J_{pkst} ;
- Ai fini della remunerazione della componente EA il calore da cogenerazione contabilizzato viene detratto dalla quantità di energia retribuita relativa all'edificio generando la Variazione per Cogenerazione di cui al paragrafo 9.1.1.1.5 denominata $\Delta J_{COG,k}$. Qualora si considerasse solo il consumo storico rilevato al PDR dedicato alle caldaie di integrazione al sistema co/trigenerativo, il calore da cogenerazione verrebbe detratto da un consumo già depurato del contributo da cogenerazione.

Analoghe considerazioni possono essere ripetute per gli impianti solari termici destinati al riscaldamento, per i quali si chiede conferma che vadano trattati allo stesso modo.

[Risposta alla domanda 46 punto 4\):](#)

Si conferma. Come specificato nel quesito per la corretta computazione del consumo storico J_{Sk} il calore per riscaldamento deve essere puntualmente identificato, ad esempio tramite rilevazione con apposito contabilizzatore già presente. Si conferma la medesima modalità anche per gli impianti solari termici destinati al riscaldamento.

5) All'articolo 5.4.1 “Modalità di Attivazione dei servizi obbligatori: Ordinativo Minimo” del Capitolato Tecnico si legge che è obbligatorio attivare anche il Servizio Energetico Elettrico “B” nei sistemi edificio-impianto in presenza di sistemi di cogenerazione o trigenerazione di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione.

Tale obbligo, coerente con il decreto CAM, determina per il sistema edificio – impianto un obiettivo di risparmio energetico elettrico.

Si chiede conferma che, anche nel caso di impianto di co/trigenerazione presente, l'obiettivo di risparmio dichiarato in Offerta Tecnica si applica alla quota consumi "non sanitari" FBSTk del Consumo Energetico Elettrico in condizioni standard "CBSTk" misurato al / ai POD afferenti al sistema edificio – impianto.

[Risposta alla domanda 46 punto 5\):](#)

Si conferma che l'obiettivo di risparmio dichiarato in Offerta Tecnica si applica alla quota consumi "non sanitari" FBSTk.

6) Per il caso di impianto di co/trigenerazione presente, dal momento che la fornitura del combustibile di alimentazione dell'impianto rimane in capo all'Amministrazione, l'energia elettrica prodotta dal cogeneratore è completamente di proprietà ed a disposizione dell'Amministrazione la quale definisce le modalità d'uso dell'impianto, si richiedono i seguenti chiarimenti (eventualmente integrando l'Appendice 12 e il paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico) sulla determinazione del Fabbisogno energetico elettrico relativo ai consumi "non sanitari" in condizioni standard FBSTk e sulla procedura di verifica del Risparmio Energetico Elettrico per i consumi "non sanitari" reale REER, al fine di neutralizzare l'effetto della variazione di energia elettrica da co/trigenerazione dovuto ad una diversa modalità di esercizio dell'impianto scelta dall'Amministrazione rispetto alle condizioni di Baseline:

1. In fase di PTE, per la definizione della baseline FBSTk, si chiede conferma che sia corretto procedere secondo le seguenti fasi:

- si valuta il fabbisogno complessivo di energia elettrica dell'edificio in condizioni standard computando anche il contributo del sistema di co/trigenerazione presente nel periodo di costruzione della baseline;
- si procede alla suddivisione di tale fabbisogno in consumi "non sanitari" e consumi "sanitari" secondo una delle metodologie riportate in Appendice 12;
- si applicano le quote Qns per consumi non sanitari e Qs per consumi sanitari come sopra determinate al Consumo Energetico Elettrico in condizioni standard "CBSTk", riferito al/i POD afferenti al sistema edificio – impianto, identificando in tal modo i valori di FBSTk e CEBk.

2. In sede di verifica del Risparmio Energetico Elettrico per i consumi "non sanitari", si chiede conferma che il fabbisogno energetico elettrico per i consumi "non sanitari" del sistema edificio -impianto FBp nelle condizioni reali per l'anno in corso (cfr. paragrafo 6.2.2.2 del CT) è dato da:

$FBp = FBSTk + \Delta FV_{k \pm}$ (EE da cogenerazione nell'anno – EE da cogenerazione baseline)

[Risposta alla domanda 46 punto 6\):](#)

1. Si rimanda alla procedura di cui all'Appendice 12.
2. Non si conferma.

Si precisa tuttavia che qualora il fornitore dovesse ritenere di non aver raggiunto gli obiettivi di risparmio energetico per motivi imputabili alla diversa modalità di esercizio dell'impianto da parte dell'Amministrazione, il fornitore stesso dovrà darne specifiche giustificazioni in sede di valutazione congiunta dell'EGE dell'Amministrazione e del Fornitore.

7) In relazione al valore della spesa minima ICRE relativa al Servizio Energia "A" si chiede conferma che la % (6 o 9 in relazione alla durata dell'OPF) sia da applicarsi alla sola componente energetica EA del canone pluriennale del Servizio "A", e non anche alla componente manutenzione MA su cui grava la quota ISC pari al 20%.

Risposta alla domanda 46 punto 7):

Non si conferma. La spesa minima per la riqualificazione energetica I_{CRE} relativa al Servizio Energia "A" è determinata applicando il 6% o il 9% (a seconda della durata dell'OPF) al canone complessivo pluriennale del Servizio "A" come riportato al paragrafo 6.1.7.1 del Capitolato Tecnico.

8) Il paragrafo 6.2.8 "Riqualificazione Energetica", relativamente al Servizio Energetico Elettrico "B", rimanda, per analogia, a quanto previsto al par. 6.1.7 e relativi sottoparagrafi.

Si chiede di confermare che, in caso di affidamento congiunto dei Servizi "A" e "B", la spesa minima per la riqualificazione energetica I_{CRE} di cui al par. 6.1.7.1 vada calcolata applicando il 6% o il 9% (a seconda della durata dell'OPF) solo alle componenti energetiche EA ed EB dei canoni pluriennali dei due Servizi.

Risposta alla domanda 46 punto 8):

Non si conferma. La spesa minima per la riqualificazione energetica I_{CRE} nel caso di affidamento congiunto dei Servizi "A" e "B" è determinata applicando il 6% o il 9% (a seconda della durata dell'OPF) alla somma dei canoni complessivi pluriennali del Servizio "A" e del Servizio "B", come riportato ai paragrafi 6.1.7.1 e 6.2.8 del Capitolato Tecnico.

9) Si chiede di confermare che, come riportato al punto c) pagina 34 del capitolato d'oneri, l'ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), sia consentita in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente e che l'indicazione prevista, nel foglio di calcolo Allegato 12, sul medesimo oggetto, debba intendersi un mero refuso.

Risposta alla domanda 46 punto 9):

Si conferma.

47. Domanda

Quesito 1:

facciamo riferimento all'articolo 7, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara il quale prevede: "3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute, ivi compresi gli obblighi relativi all'incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 199/21, come modificato con il decreto legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. "Milleproroghe 2025").

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea".

Tali previsioni comportano il trasferimento a carico dell'operatore economico degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare prescrizioni normative sopravvenute rispetto a quella in vigore al momento della pubblicazione di gara in modo del tutto indeterminato e non prevedibile, non essendo allo stato noti i criteri e le tempistiche che verranno adottate dal Legislatore per l'esecuzione delle indicazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. La previsione di tale "alea" a indiscriminato carico del Fornitore e della necessità di ritenere detti eventuali aumenti "remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine" (art. 7 bozza di contratto), senza la previsione della possibilità che, una volta pubblicato il relativo Decreto attuativo (cd. Decreto "Oiert"), possano essere valutati gli eventuali impatti economici tra i singoli Enti del SSN e i Fornitori nell'ambito dei singoli Contratti di Fornitura, è di per sé sufficiente a compromettere l'equilibrio economico dell'Accordo Quadro oltre che dei contratti sottoscritti a valle con le singole pubbliche amministrazioni aderenti con un notevole impatto e indeterminatezza quindi sia sulla fase di gara sia sulla fase di esecuzione.

Oltretutto, in relazione alla fase esecutiva, tale previsione appare contraria agli articoli 9 e 120 del D.lgs. 36/2023 che, nel prevedere e declinare la necessità del rispetto del principio di equilibrio economico del contratto, dispongono che il contratto debba essere necessariamente adeguato (variato) per effetto di circostanze imprevedibili quali "le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti".

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede quindi di correggere e ripubblicare la documentazione di gara confermando che l'operatore economico sia tenuto a rispettare esclusivamente le norme e prescrizioni in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni derivanti da disciplina sopravvenuta in tema di obblighi relativi all'incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 199/21, come modificato con il decreto legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. "Milleproroghe 2025"), a valersi quale ius superveniens, non saranno presi in considerazione in fase di gara e comunque i relativi effetti saranno oggetto di eventuale modifica contrattuale/variante nel rispetto delle previsioni stabilite dagli articoli 9 e 120 del Codice che dovrà trovare effettiva applicazione non solo alla convenzione ma anche agli ordinativi di fornitura che fossero stati nel frattempo stipulati.

[Risposta alla domanda 47 quesito 1\):](#)

Si veda Errata Corrige pubblicata in data 17/04/2025.

Quesito 2:

con riferimento all'art. 23.2, paragrafo 2, del Capitolato d'Oneri secondo cui il Ribasso complessivo offerto da considerare per il calcolo dell'importo della garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione contraente è pari alla media dei ribassi percentuali offerti relativi ai criteri economici dal n.6 al n.18, ponderata con i rispettivi punteggi massimi, si ritiene che tale formula non tenga conto del reale impatto che i ribassi percentuali offerti hanno sul canone complessivo che l'Amministrazione dovrà corrispondere. Pertanto, si chiede di modificare la formula di calcolo del Ribasso complessivo e adottare la stessa indicata nel Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro Luce ed.1 pubblicato il 5.2.2025, ossia $R = 1 - P/BA$, dove: P è il valore dell'Ordine calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione (al netto dell'eventuale "Extra canone" stanziato dall'Amministrazione) [...]; BA è l'importo totale dei medesimi servizi presenti nell'Ordine, calcolato sulla base dei prezzi unitari a base d'asta (al netto dell'eventuale "Extra canone")....

[Risposta alla domanda 47 quesito 2\):](#)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Si veda Errata Corrige pubblicata in data 17/04/2025.

48. Domanda

1) In merito alla condizione di esecuzione di cui alla lettera D) art.9 del Capitolato d'Oneri – "Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali - EVE", si chiede cortesemente di chiarire l'apparente contraddizione tra la risposta fornita alla domanda 10: "Si conferma, la condizione di esecuzione in questione dovrà essere soddisfatta dal soggetto che effettivamente eseguirà la prestazione della vendita di energia elettrica", inteso come soggetto "terzo" erogatore con cui l'operatore economico stipulerà apposito contratto di fornitura in caso di aggiudicazione in proprio favore, e la risposta alla domanda 21: con la quale si precisa che "l'impegno di cui al par.9 lett.D) del Capitolato d'Oneri deve essere assunto in fase di partecipazione alla gara dall'offerente";

[Risposta alla domanda 48 punto 1\):](#)

Non si ravvisa alcuna contraddizione, in quanto in fase di partecipazione alla gara è richiesto al concorrente di assumere l'impegno al rispetto della condizione di esecuzione di cui al par. 9, lett. D), fermo restando che, in fase esecutiva, l'iscrizione nell'elenco EVE deve essere posseduta dal soggetto che effettivamente erogherà la prestazione di vendita di energia elettrica.

2) Con riferimento alle risposte fornite alle domande nn. 10 e 21, in ordine al requisito di esecuzione di cui al paragrafo 9 lett. D) del Capitolato d'Oneri "iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali ...", si chiede confermare se corrette le seguenti interpretazioni:

- a) Il concorrente dichiara l'impegno di cui al par. 9 lett. D) nella dichiarazione di offerta generata a sistema;
- b) Il concorrente aggiudicatario, in analogia alla precedente edizione MIES, deve provvedere alla voltura a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica, ai fini dell'erogazione del servizio energetico "B";
- c) L'iscrizione all'EVE dovrà risultare in capo al soggetto che eseguirà la prestazione di vendita di energia elettrica al concorrente aggiudicatario;
- d) Per la mera fornitura di energia elettrica nei confronti delle Amministrazioni, i cui POD non possono essere volturati al concorrente aggiudicatario (rif. par.6.2.3 del Capitolato Tecnico), il concorrente aggiudicatario, non iscritto all'EVE, dovrà affidare in subappalto la relativa fornitura a soggetto iscritto all'EVE;

[Risposta alla domanda 48 punto 2\):](#)

2.a) Si conferma.

2.b) Come previsto al par. 6.2.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore deve provvedere, fra l'altro, alla gestione del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica ed eseguire qualunque attività e prestazioni previste dalla normativa fiscale e/o dal sistema contabile senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fermo restando che l'intestatario del POD resta l'Amministrazione in qualità di "cliente finale".

2.c) Si conferma.

2.d) Premesso che il quesito non è chiaro, si ribadisce che l'iscrizione nell'elenco EVE deve essere posseduta dal soggetto che svolgerà l'attività di vendita di energia elettrica (eventualmente anche in qualità di subappaltatore).

3) In merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al Capitolato d'Oneri par.6.2.6) "Per i servizi di progettazione", si chiede cortesemente di chiarire l'apparente contraddizione tra la risposta fornita alla domanda 1. "Il progettista potrà partecipare alla procedura di gara esclusivamente nelle forme previste al par.4

del Capitolato d'Oneri" (e quindi a. autonomamente..., b. in forma aggregata..., c. facendo ricorso all'avvalimento...) e la risposta fornita alla domanda 12. "Sì, è possibile ricorrere al subappalto (100%) per soddisfare i requisiti di progettazione indicati nel Capitolato d'Oneri 6.1.2.a 6.2.6.a";

[Risposta alla domanda 48 punto 3\):](#)

Si conferma che, in relazione ai servizi di progettazione, è possibile partecipare alla procedura di gara nelle forme previste dal par. 4, lettere a), b) e c) del Capitolato d'Oneri ovvero ricorrendo al subappalto cd. necessario. Per completezza, si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 12, 37 e 44.

4) In caso di partecipazione in forma di RTI costituendo, si chiede confermare o meno se i documenti delle mandanti devono essere caricati a portale dalle stesse o a cura della Mandataria.

[Risposta alla domanda 48 punto 4\):](#)

Si conferma che, conformemente a quanto previsto al paragrafo 12.1 del Capitolato d'oneri, "il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta". È, quindi, necessario che ogni singola impresa mandante acceda almeno una volta alla partecipazione con l'utenza di almeno un soggetto che dovrà dichiararsi legale rappresentante/procuratore per la gara.

49. Domanda

In riferimento al par. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE punto 3) Possesso delle abilitazioni professionali previste dal D.M. 37/2008 per tutte le attività inerenti agli impianti indicati nell'art.1 comma 2 del medesimo decreto, si chiede se, in caso di RTI, tale requisito possa essere coperto da più componenti, ciascuno per le proprie lettere, coerentemente con la suddivisione delle attività.

[RISPOSTA:](#)

Si conferma. Come previsto al par. 6.5, lett. c) del Capitolato d'Oneri, in caso di partecipazione in forma raggruppata, il requisito relativo al possesso delle abilitazioni professionali previste dal DM n. 37/08 di cui al paragrafo 6.1, punto 3, della *lex specialis* deve essere posseduto dal/dagli esecutore/i, coerentemente con le attività che si andranno ad eseguire.

50. Domanda

Riferimento Art. 9.B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57 comma 1 del Codice, del capitolato d'oneri

All'articolo citato è riportato quanto segue:

"Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, sono tenuti entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla S.A. una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione

delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

La S.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 9 dell'Allegato II.3:

pubblicherà tali relazioni sul sito www.consip.it, nella sezione "Società Trasparente".

All'art. 1 co. 3 dell'Allegato II.3 al Codice, è riportato quanto segue:

Gli operatori economici di cui al comma 2 [inteso: Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti] sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In riferimento a quanto sopra indicato, si chiede di confermare che, il documento "relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68", dovrà essere consegnato, al termine dell'eventuale contratto stipulato con la singola amministrazione aderenti, dalle sole imprese che non sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (vedi art. 1 co. 1 dell'Allegato II.3).

RISPOSTA:

Si conferma che il documento in parola dovrà essere prodotto dagli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale.

Si precisa, tuttavia, che la relazione in questione, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata a Consip S.p.A. entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, commi 18 e 19, dello Schema di Accordo Quadro.

51. Domanda

Riferimento Art. 10 – Garanzia provvisoria, del capitolato d'oneri

All'articolo citato è specificato quanto segue:

"L'offerta per ciascun lotto è corredata da una garanzia provvisoria pari allo 0,5% del valore globale stimato di ciascun lotto di cui alla Tabella n. 3 par. 3.4 del presente capitolato.

La Tabella n. 6 riporta gli importi relativi alle garanzie provvisorie, al lordo delle eventuali riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 106 co. 8 del Codice."

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede di confermare che il valore globale stimato di ciascun lotto utile ai fini del calcolo della garanzia è quello riportato nella "Tabella n. 5 – Quantitativo e valore globale stimato del lotto" par. 3.4 del capitolato d'oneri.

Tenuto conto che gli importi relativi alle garanzie provvisorie riportati nella Tabella n. 6, discostano anche se di poco, dal valore che si desume calcolando lo 0,5% del valore stimato di ciascun lotto, si chiede di confermare che occorre presentare garanzie provvisorie, per ciascun lotto al quale si presenta offerta, di importo pari a quello riportato nella Tabella n. 6..

RISPOSTA:

Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito n. 34.

52. Domanda

Art. 12.1 – Regole per la presentazione dell’offerta, del capitolato d’oneri

All’articolo citato è riportato quanto segue:

“L’offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare

C – Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare

All’art. 14 del capitolato d’oneri è riportato:

“L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Vedi Tabella n. 8 – Documentazione amministrativa”

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede di confermare che la busta “A- Documentazione amministrativa”, contrariamente a quanto riportato all’art. 14, dovrà essere unica, indipendentemente dal numero dei lotti ai quali si intende presentare offerta.

RISPOSTA:

Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti da parte del medesimo Concorrente, solo parte della documentazione amministrativa è unica a prescindere dal numero di Lotti a cui si intende partecipare: DGUE, Domanda di partecipazione, documentazione attestante il pagamento del bollo. Per quanto riguarda la cauzione provvisoria si ricorda che ai sensi del paragrafo 10 del Capitolato d’Oneri: “In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente: - prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare; - prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto”. Rimane comunque fermo quanto previsto in merito dal Capitolato d’Oneri.

53. Domanda

Riferimento Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria: punto 6) per i servizi di progettazione, del capitolato d’oneri

Alla lettera b) dell’articolo sopra citato è riportato quanto segue:

“Per i servizi di progettazione, in conformità all’art. 40 co. 1bis dell’Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024:

b) essere in possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10% della quota lavori stimata per singolo lotto”, e dunque pari a:

Lotto 1 – Euro 913.400,00

Lotto 2 – Euro 230.500,00

..... omissis.....”

Si chiede di chiarire se, tale requisito si possa intendere assolto in caso di possesso di polizza assicurativa che comprenda una copertura “RCT Professionale” con massimale per sinistro almeno pari a quello sopra indicato per singolo lotto.

A comprova potrà quindi essere prodotta una dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazioni, attestante l’esistenza e la vigenza della stessa con evidenza della copertura del massimale richiesto come

peraltro precisato all'Art 23.3 POLIZZA ASSICURATIVA del Capitolato d'oneri per le garanzie individuate nell'allegato 14...

RISPOSTA:

Si specifica che il requisito in parola si intende assolto nel caso in cui il concorrente sia in possesso di una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza RCT) che ricomprenda anche le attività di progettazione.

Nella fase di comprova, l'operatore dovrà produrre la suddetta polizza in originale o in copia autenticata con evidenza dei relativi massimali.

54. Domanda

Riferimento Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria: punto 6) per i servizi di progettazione, del capitolato d'oneri

Al punto 6 dell'articolo citato è riportato quanto segue:

“Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 co. 1bis dell'Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024:

a) Aver maturato, nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara, un fatturato globale (IVA esclusa) per servizi di ingegneria e di architettura non inferiore al 0,66% dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto”

..... omissis.....

o in alternativa

b) essere in possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10% della quota lavori stimata per singolo lotto”

..... omissis.....

Alla lettera a) del punto 6.5 – Requisiti di capacità economica e finanziaria è riportato:

“... omissis.... Nel caso in cui il requisito economico finanziario per l'attività di progettazione sia dimostrato tramite il ricorso alla copertura assicurativa di cui al paragr. 6.2, punto 6, lett. b), la stessa deve essere posseduta dai soggetti ex. Art. 66 del Codice che eseguono i servizi di progettazione”

All'Art. 4 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, è riportato:

“Con riferimento ai servizi di progettazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare:

a) autonomamente, nelle forme di cui all'art. 65, co.1 del Codice, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2 lett. a) o b).

Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al successivo par. 6.1 punto 2. lett. a)”

In riferimento a quanto sopra esposto, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di operatore economico in possesso di attestazione SOA con qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, che intende eseguire l'attività di progettazione “autonomamente”, tramite il proprio staff interno, il requisito di capacità economica finanziaria richiesto per “i servizi di progettazione” (rif. art. 6.2. punto 6) si possa intendere assolto con il solo possesso del requisito di cui alla lettera b) del punto citato (copertura assicurativa).

Tale polizza assicurativa, in essere con l'operatore economico partecipante (art. 65 co. 2 del Codice), comprenderà una copertura "RCT Professionale" con massimale per sinistro almeno pari a quello richiesto per il lotto di importo maggiore tra quelli a quali intende partecipare.

Tra i soggetti facenti parte dello "staff tecnico" dell'operatore economico, quelli specificatamente incaricati dell'attività di progettazione per la presente procedura, saranno in possesso dei requisiti di generali di cui al par. 5 nonché di quelli di idoneità professionale di cui all'Allegato II.12, parte V, del Codice, e nello specifico art. 34.

RISPOSTA:

Si conferma, trattandosi di un requisito alternativo rispetto al fatturato globale di cui al par. 6.2, n. 6 lett. a), a condizione che la copertura "RCT Professionale" ricomprenda espressamente anche le attività di progettazione.

55. Domanda

Riferimento Art. 6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale, del capitolato d'oneri

Alla lettera c) è riportato quanto segue:

"aver eseguito, negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, contratti che includono servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'accordo quadro, presso strutture ospedaliere anche private, pari a quanto di seguito riportato con riferimento ad ogni lotto:

Lotto 1: Euro 16.120.000,00= iva esclusa

Lotto 2: Euro 4.050.000,00= iva esclusa

..... omissis"

Si chiede di confermare che il requisito relativo al fatturato richiesto per ogni lotto, può intendersi soddisfatto con l'indicazione di una o due sole annualità del decennio di riferimento, relativamente a contratti terminati o in corso di esecuzione.

RISPOSTA:

Si conferma.

56. Domanda

Riferimento Art. 8 – Subappalto, del capitolato d'oneri

All'articolo citato è riportato quanto segue:

"Il concorrente indica nel DGUE di voler ricorrere al subappalto nonché le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto"

Il modello DGUE alla sezione D – Parte II, richiede all'operatore economico che intende ricorrere al subappalto, di indicare , con riferimento ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro secondo i CPV indicati

- Attività svolta (per questa specifica procedura)*
- Quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Ai fini di una corretta compilazione del modello DGUE, trattandosi altresì di un unico modello da presentare per tutti i lotti a cui si intende partecipare, si chiede di confermare che per ognuno dei CPV indicati dovrà essere riportata la percentuale massima stimata che si intenderà eventualmente subappaltare riferita al valore complessivo di ogni singola attività (CPV).

Dove non sarà ritenuto necessario il ricorso al subappalto verrà indicato 0 (zero)....

RISPOSTA:

Si conferma. Si precisa, inoltre, che nel caso di ricorso al subappalto cd. necessario per le attività di progettazione, non essendo previsto nel DGUE un apposito CPV, il concorrente potrà dichiarare nel fac simile di domanda di partecipazione messo a disposizione da Consip di voler subappaltare le relative prestazioni ad operatore qualificato.

57. Domanda

Riferimento Art. 17.1 – Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica, del capitolato d’oneri

Con riferimento al criterio n. 19 della tabella di cui all’articolo citato è richiesto il possesso di ” Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del “Sistema di Gestione BIM”.

1. Si chiede di confermare che un operatore economico non in possesso di predetta certificazione, ma in possesso di attestazione SOA con qualificazione per progettazione e costruzione, nonché degli ulteriori requisiti di partecipazione richiesti per i servizi di progettazione [rif. artt. 6.1. punto 2 lett. a), 6.2 n. 6 lett. a) o b)], possa comunque eseguire l’attività di progettazione.

Risposta alla domanda 57 punto 1):

Si conferma.

2. Si chiede inoltre se per tale operatore economico, è possibile ricorrere all’avvalimento premiale della “Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del “Sistema di Gestione BIM” per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 19 della tabella di cui all’art. 17.1.

Si chiede infine di confermare che, nel caso in cui l’operatore economico dovesse ricorrere all’avvalimento premiale della certificazione sopra indicata, l’attività di progettazione potrà comunque essere eseguita da tale operatore economico, comunque in possesso di attestazione SOA con qualificazione per costruzione e progettazione, nonché dei requisiti di partecipazione richiesti per i servizi progettazione [rif. artt. 6.1. punto 2 lett. a), 6.2 n. 6 lett. a) o b)], e non dall’ausiliaria.

Risposta alla domanda 57 punto 2):

Si conferma la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale della “Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del “Sistema di Gestione BIM”.

Si conferma, altresì, che in tal caso l’attività di progettazione potrà essere svolta dall’operatore economico qualificato secondo le modalità previste al par. 4, lett. a) del Capitolato d’Oneri e non dall’ausiliaria.

58. Domanda

1) Il Capitolato Tecnico, paragrafo 6.1.3 “Fornitura Energia”, pagg.56 e 57, riporta “Il Fornitore non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell’espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti”.

Tale inciso è trasposto dalla previsione di cui al Decreto MASE del 1° agosto 2024, Allegato 1, Art. 3.4.1, ma in merito rileviamo che non appare confacente rispetto alla effettiva specificità dei Lotti territoriali oggetto di offerta. Infatti, a mero titolo di esempio, in territori ove non è possibile metanizzare - vedasi tra gli altri il Lotto 7 Sardegna, quasi completamente a gasolio – ciò non è applicabile.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Sembra inoltre discenderne che l'eventuale passaggio da gasolio a GPL di tutte le utenze (sanitarie e non sanitarie) di un intero Lotto territoriale, comporterebbe per il concorrente la previsione di investimenti di tal misura da pregiudicare la possibilità di presentare una valida e seria offerta economica.

Ove tali rilievi fossero condivisi, chiediamo di modificare il paragrafo in esame consentendo che, avendo riguardo ai Lotti territoriali ed alle Regioni maggiormente interessate dal gasolio e dunque, in particolare per il Lotto 7-Sardegna, tale previsione possa essere applicata solo ove tecnicamente e oggettivamente possibile, con una possibile riformulazione del periodo di cui al par. 6.1.3. nei termini che seguono "Laddove possibile, e tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche del territorio in cui eseguire la prestazione, il Fornitore non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti".

[Risposta alla domanda 58 punto 1\):](#)

Si conferma la previsione riportata nel Capitolato Tecnico, coerente con previsione di cui al Decreto MASE del 12 agosto 2024, Allegato 1, Art. 3.4.1, fermo restando che eventuali circostanze ostative all'applicazione della stessa (ad esempio legate a specifiche realtà territoriali), saranno valutate congiuntamente dal fornitore e dalle Amministrazioni coinvolte.

2) Si chiede di confermare che la presentazione dell'Allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, di cui al par 9.1 (SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE), debba avvenire solo a carico dell'offerente e non anche del Progettista.

[Risposta alla domanda 58 punto 2\):](#)

Non si conferma. Come previsto al par. 9.1 del Capitolato d'oneri, l'Allegato in questione dovrà essere presentato dal concorrente (complessivamente inteso) che intenda partecipare a lotti il cui valore globale stimato sia pari o superiore a 125 milioni di euro.

Resta inteso che, nel caso di operatori raggruppati o consorziati, l'allegato dovrà essere unico per tutto il RTI o Consorzio.

59. Domanda

Si chiede gentile conferma e chiarimento sulla corretta interpretazione del combinato disposto tra l'art. 23.3 del Capitolato d'Oneri e l'Allegato 14 al medesimo documento.

Più in particolare, si chiede chiarimento sulla corretta definizione del campo di applicazione della c.d. Polizza Responsabilità Civile "Prodotti"; ciò in considerazione del fatto che essa è generalmente richiesta a società produttrici di prodotti lavorati o semi lavorati, non oggetto dell'AQ in questione e che sarebbe quindi difficilmente indicabile entro la data del prossimo 8 maggio, non essendo note allo stato tutte le attività per cui la stessa si potrebbe rendere necessaria.

Pertanto, si chiede di confermare che la polizza in discussione possa essere prestata da parte del fornitore/produttore di cui l'aggiudicatario si avvarrebbe, nel caso in cui in fase di esecuzione si rendesse necessario fornire e/o sostituire un dato prodotto....

RISPOSTA:

Premesso che la copertura assicurativa richiamata all'art. 23.3 del Capitolato d'Oneri deve essere prodotta dall'Aggiudicatario in sede di stipula dell'AQ e non di partecipazione alla gara, si precisa che la polizza

Responsabilità Civile Prodotto, come indicato nell'Allegato 14, deve essere prodotta solamente nel caso in cui l'Aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto uno dei seguenti ruoli:

“a) Produttore;

b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale, secondo quanto previsto dal D.lgs – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore.

Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta”.

60. Domanda

Premesso che:

- l'art. 7, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara prevede che:

“3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute, ivi compresi gli obblighi relativi all'incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 199/21, come modificato con il decreto legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. “Milleproroghe 2025”).

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea”.

- Attualmente non risultano essere stati approvati i decreti che esplicitano gli obblighi inerenti l'incremento di energia rinnovabile termica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.
- Malgrado ciò, per effetto delle citate previsioni di cui all'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro, viene totalmente trasferito in capo all'aggiudicatario il rischio e il costo derivante dai maggiori oneri necessari per l'assolvimento delle future prescrizioni normative inerenti tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche sopravvenute, ivi compresi gli obblighi relativi all'incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 199/21;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto (ivi compresi gli accordi quadro) possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”;

- la ridetta disposizione costituisce applicazione diretta del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale sancito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, in forza del quale la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, attribuiscono alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- il principio dell'equilibrio contrattuale incide non soltanto sulla fase di esecuzione dell'appalto, bensì anche sulla fase di programmazione, in quanto anche la scelta del momento più appropriato in cui collocare le attività di affidamento e di esecuzione condiziona l'equilibrio del contratto e la sua conservazione;
- ne consegue che risulta imprescindibile lo svolgimento, da parte della Stazione appaltante, di indagini di mercato volte a rilevare le condizioni normative, tecniche ed economiche inerenti il settore produttivo oggetto dell'appalto nonché di formulare adeguate previsioni circa la loro possibile evoluzione, soprattutto per i contratti che si collocano in contesti economici di maggiore tensione (qual è certamente il settore energetico) e per quelli di maggior durata;
- affinché il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale sia rispettato devono essere fissate, quindi, condizioni non solo di equilibrio astratto, che consentano, staticamente, la formulazione di proposte bilanciate, ma anche di equilibrio concreto, idonee a sollecitare la presentazione di offerte in grado di resistere, dinamicamente, all'eventuale alterazione del quadro economico di riferimento;

ritenuto che

- il principio dell'equilibrio contrattuale (tanto dell'accordo quadro, quanto dei singoli contratti attuativi) risulta vulnerato dalle clausole contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro in quanto l'addossamento all'aggiudicatario dell'"alea" derivante dall'introduzione – futura, incerta e non stimabile – di norme legislative o regolamentari in grado di incidere, anche significativamente, sulle prestazioni contrattuali su di esso gravanti, senza che egli possa avanzare alcuna pretesa di compensi a tale titolo nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip impedisce il mantenimento dell'equilibrio del sinallagma del contratto;
- tale lesione si ripercuote negativamente sulla possibilità per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di formulare un'offerta consapevole e/o conveniente;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

si chiede a codesta Società di voler modificare lo Schema di Accordo Quadro, espungendo la previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 7 a mente della quale: "Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra (id est tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute, ivi compresi gli obblighi relativi all'incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 199/21), anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea", restando impregiudicata, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 7, l'applicazione degli artt. 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

RISPOSTA:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Si veda Errata Corrige pubblicata in data 17/04/2025.

61. Domanda

1) Nel Paragrafo 6.4 'Requisiti in caso di partecipazione a più lotti', è riportato che: "Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui ai paragrafi 6.2, nn. 5 e 6 e 6.3 lett. c) del Capitolato d'Oneri il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta (...). Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 6.3 lett. a) e b) del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere le classifiche di più alto valore tra quelle dei Lotti di cui per i quali presenta offerta".

Si chiede conferma che il possesso di tali requisiti di partecipazione sia adeguato e idoneo anche per qualificare il concorrente all'esecuzione di tutti i Lotti aggiudicati al concorrente, a prescindere dal numero degli stessi.

In altri termini, si chiede conferma che al concorrente che presenta offerta per tutti i lotti e che si aggiudica più lotti (o, in estrema ipotesi, tutti i lotti), ai fini della titolarità alla esecuzione degli stessi non è richiesto il possesso di requisiti in misura superiore rispetto a quanto richiesto al citato Paragrafo 6.4 (ad esempio, non sarà richiesto un fatturato globale di cui al punto 6.2.5 del Capitolato d'Oneri pari alla somma degli importi dei lotti aggiudicati).

[Risposta alla domanda 61 punto 1\):](#)

Nel caso ipotizzato di partecipazione da parte di un Operatore economico a tutti i lotti e di posizionamento come primo in graduatoria per tutti i suddetti lotti, il medesimo operatore economico potrà aggiudicarsi la prima quota di ogni lotto comprovando il possesso dei requisiti relativi al lotto di maggior valore.

2) Nel Paragrafo 9.1 'Sovvenzioni estere distorsive' del Capitolato d'Oneri è riportato che "(...) i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata". Al riguardo, si chiede conferma della corretta interpretazione della disposizione nel senso che gli obblighi dichiarativi sono estesi anche alle eventuali società ausiliarie del concorrente, 'ma solo se' la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

[Risposta alla domanda 61 punto 2\):](#)

Si conferma.

3) Poiché al Par. 14.2 'DGUE' del Capitolato d'Oneri è indicato che 'il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto la Response.xml del DGUE', si chiede conferma che, in caso di partecipazione a più Lotti, si deve in realtà presentare un'unica Response.xml del DGUE, riportante, tra le altre dichiarazioni, l'indicazione dei lotti ai quali il concorrente intende partecipare.

[Risposta alla domanda 61 punto 3\):](#)

Si conferma che il DGUE è unico a prescindere dal numero di lotti a cui si intende partecipare.

4) Si chiede conferma che al concorrente in possesso di attestazione SOA, direttamente o tramite l'istituto dell'avvalimento, con classifica pari o superiore alla III non è richiesto il possesso della patente cantieri di cui alla lettera C) del Par. 9 del Capitolato D'Oneri, ai sensi del comma 15 dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008.

[Risposta alla domanda 61 punto 4\):](#)

Si conferma.

5) Si chiede conferma che, in relazione al Patto di integrità, non è richiesto di allegarne copia firmata per accettazione, a seguito del rilascio della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione “di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all’art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera c), punto i) del medesimo articolo.”.

[Risposta alla domanda 61 punto 5\):](#)

Si conferma in quanto, come riportato al par. 5 del Capitolato d’Oneri, le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione.

6) Si chiede conferma che, qualora necessario, è consentito caricare a Sistema cartelle compresse (.zip o similari) contenenti documenti firmati digitalmente. Si chiede altresì conferma che la cartella compressa non deve essere a sua volta firmata digitalmente.

[Risposta alla domanda 61 punto 6\):](#)

Si conferma la possibilità di caricare a Sistema cartelle compresse contenenti i documenti richiesti firmati digitalmente. Tali cartelle compresse non devono essere firmate digitalmente.

7) Il fornito Allegato n. 2 ‘Modello dichiarazione di avvalimento’, al punto 2 è preimpostato con la dichiarazione ‘di impegnarsi a eseguire direttamente la prestazione per cui è richiesto il requisito di cui al Par. 6.1, punto 2, let. a) o b)’. Poiché tale prescrizione è riferita ai requisiti di idoneità per l’attività di progettazione, si chiede conferma che l’Allegato citato possa essere modificato, anche al punto 2, riferendolo anche a requisiti diversi e adeguandolo alle necessità dichiarative della ausiliaria.

[Risposta alla domanda 61 punto 7\):](#)

Premesso che il quesito risulta incompleto in quanto privo di specificazioni su quali siano i requisiti “diversi” da dichiarare, si conferma che l’allegato potrà eventualmente essere modificato purchè siano rispettate le prescrizioni della lex specialis sulle modalità di possesso dei requisiti e di esecuzione delle prestazioni.

8) In caso di società commerciale di cui alla lettera a), comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023 in possesso di tutti i requisiti richiesti alla lettera a) del Paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri (partecipazione con riferimento ai servizi di progettazione), anche tramite proprio staff interno formato da soggetti dipendenti o con contratto d’opera, qualora intendesse svolgere i servizi di progettazione autonomamente, si chiede conferma che l’opzione corretta da selezionare tra le forme indicate al punto 4 dell’”Allegato 1 - Domanda di partecipazione” sia “società di ingegneria” o, eventualmente, “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”.

[Risposta alla domanda 61 punto 8\):](#)

Non si conferma. In tal caso, il concorrente è tenuto a barrare l’opzione di seguito riportata, secondo cui “*eseguirà i servizi di progettazione:*

- in proprio, essendo in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b);*
- e che il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al par. 6.1, punto 2, lett. a) del Capitolato d’Oneri.”*

9) Si chiede conferma che sia consentita e corretta la partecipazione di costituendo RTI in cui solo una associata svolga i servizi di progettazione, possedendo autonomamente i relativi requisiti richiesti, e che pertanto la precisazione contenuta nel Paragrafo 6.5 al punto 'Requisiti di capacità economica e finanziaria', lettera a): 'I requisiti relativi al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 ... 6, lettera a) devono essere soddisfatti dal RTI nel complesso' sia da intendersi nel senso che non sono richiesti importi minimi di tale fatturato alle associate che non svolgono servizi di progettazione.

[Risposta alla domanda 61 punto 9\):](#)

Si conferma.

62. Domanda

1) Si consideri il caso di un RTI con due operatori, dei quali uno solo possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 punto c) del Capitolato d'Oneri (servizi analoghi), laddove pertanto risulti che l'RTI soddisfa il requisito nel suo complesso. In tale scenario, si chiede di confermare che nulla osti al fatto che l'operatore privo del requisito relativo ai servizi analoghi possa eseguire l'appalto, nel rispetto del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri.

[Risposta alla domanda 62 punto 1\):](#)

Si conferma.

2) Si considera il caso in cui un Operatore dichiara che (i) eseguirà i servizi di progettazione in proprio, essendo in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b) e che (ii) il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al par. 6.1, punto 2, lett. a) del Capitolato d'Oneri. Ciò premesso, il disciplinare al punto "6.1 Requisiti di idoneità professionale", sottopunto 2 "Requisiti di idoneità per l'attività di progettazione", in calce al sotto caso b) stabilisce che i requisiti di cui al punti a) e b) sono acquisiti d'ufficio tramite il FVOE. Tuttavia, se il nominativo dei professionisti che compongono lo staff tecnico viene indicato successivamente all'aggiudicazione (come da risposta al chiarimento n. 25, punto 3), si chiede di indicare come sia comprovabile il possesso del requisito di cui al punto 6.1 punto 2) lett. a), ossia il titolo di laurea e l'iscrizione all'albo, dato che il professionista non è ancora indicato.

[Risposta alla domanda 62 punto 2\):](#)

Ai fini della comprova dei requisiti di cui al par. 6.1, n. 2, lett. a) e b) (ossia il titolo di laurea e l'iscrizione all'albo) dovrà essere individuato un soggetto in possesso dei requisiti previsti e la relativa documentazione dovrà essere caricata sul FVOE a cura del concorrente. Resta inteso che, a valle dell'aggiudicazione, il professionista potrà essere sostituito con un altro soggetto parimenti qualificato e che, in ogni caso, il Fornitore, con le modalità riportate nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, dovrà indicare all'Amministrazione il nominativo del progettista impegnato nell'ambito delle attività di progettazione del contratto di fornitura stesso, in possesso dei requisiti speciali e generali previsti dalla lex specialis.

3) Con riferimento al capitolato d'oneri, punto 6.2 punto 6) lettera b), nel caso di un operatore che esegue in proprio i servizi di progettazione, si chiede di confermare che per soddisfare il requisito sia sufficiente possedere la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), previo rispetto dei massimali indicati.

[Risposta alla domanda 62 punto 3\):](#)

Si vedano le risposte ai quesiti n. 29 e 53.

4) Si consideri il caso in cui un Operatore dichiari che (i) eseguirà i servizi di progettazione in proprio, essendo in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b) e che (ii) il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al par. 6.1, punto 2, lett. a) del Capitolato d'Oneri. Ciò premesso si chiede se l'Operatore possa indicare come staff tecnico di progettazione personale esterno, avente i requisiti di cui sopra.

[Risposta alla domanda 62 punto 4\):](#)

Non si conferma, posto che non è possibile soddisfare i requisiti di progettazione previsti nella lex specialis attraverso "l'indicazione" del Progettista. Si veda anche la risposta al quesito n. 1.

5) Con riferimento all'impegno "FTE" da offrire per i servizi "A" e "B" riferiti alla volumetria lorda riscaldata dei soli Edifici Ospedalieri o di Ricovero, si chiede di confermare che al fine del calcolo di tale volumetria si possa considerare solo le parti omogenee degli edifici che siano adibite a servizi ospedalieri o di ricovero e non l'intera volumetria (escludendo dunque atri, uffici, e aree appunto non adibite ad attività ospedaliera o di ricovero).

[Risposta alla domanda 62 punto 5\):](#)

Non si conferma, come indicato nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 6.1.8.1 e 6.2.9.1 il volume lordo riscaldata (nel caso di Servizio A) o servito (nel caso di Servizio B) di riferimento per il dimensionamento della struttura di presidio ospedaliero aggiuntivo, è da riferirsi al Volume lordo del luogo di fornitura così come descritto al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.

6) In riferimento alla compilazione del DGUE - Parte IV – Criteri di selezione – Sezione C di cui ai requisiti relativi alla capacità tecnico e professionale par. 6.3 lett. a) – par. 6.3 lett. b), e specificatamente per le categorie SOA OG11 e SOA OG1, sono richiesti nell'ordine nome, cognome, professione, esperienza. Si chiede di confermare che tali dati siano da riferirsi al solo Direttore Tecnico dell'Operatore Economico al quale è stata rilasciata la SOA.

[Risposta alla domanda 62 punto 6\):](#)

Si conferma e si precisa che i dati relativi alla SOA (numero, validità etc.) possono essere inseriti anche nella Parte II del DGUE (Informazioni sull'operatore economico - Registrazione in elenchi ufficiali).

63. Domanda

1) Con riferimento ai servizi di progettazione, si chiede conferma che gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare, oltre che nei casi previsti al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri - e cioè: lettera a) (autonomamente...), oppure lettera b) (in raggruppamento con 'Progettista' in qualità di mandante), oppure lettera c) (avvalimento) - anche mediante integrale affidamento in subappalto di tali servizi, secondo le indicazioni contenute nel chiarimento n. 12 della I tranche, a professionisti/imprese di progettazione in possesso dei requisiti di cui ai punti 6.1.2.a) e 6.2.6.a) (o in alternativa 6.2.6.b) del Capitolato d'Oneri;

[Risposta alla domanda 63 punto 1\):](#)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Si conferma.

2) In caso di risposta affermativa al quesito precedente, e quindi nel caso in cui l'operatore economico concorrente dichiara di voler subappaltare le prestazioni aventi ad oggetto la progettazione, si chiede di voler confermare:

- a) che è consentito integrare le forme di svolgimento della progettazione di cui al punto 4 dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione", aggiungendo la forma 'tramite ricorso al subappalto c.d. qualificante/necessario'.
- b) che il punto tabellare relativo al criterio 19 (possesso della certificazione UNI/PdR 74:2019 del Sistema di Gestione BIM) verrà assegnato al concorrente titolare della citata certificazione che intenda affidare in subappalto l'attività di progettazione.

[Risposta alla domanda 63 punto 2\):](#)

- a) Si conferma.
- b) Si conferma.

Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 37, punto 2; 44; 49 e 57.

64. Domanda

1) Al punto 8 del modello istanza di partecipazione riguardante "Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012", siamo a richiedere quali siano i servizi/forniture di cui ai settori sensibili ricompresi nel presente appalto per cui si richiede l'iscrizione nella c.d. White List, al fine di indicare per tali attività un soggetto in possesso del requisito.

Una volta indicata la specifica attività per cui si richiede l'iscrizione, si chiede conferma che tale attività sia integralmente subappaltabile e se, in caso di subappalto necessario/qualificante, debba essere indicata in fase di presentazione offerta anche l'impresa che svolgerà tale attività, la quale quindi dovrà rendere le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali relativamente all'attività che andrà a svolgere.

[Risposta alla domanda 64 punto 1\):](#)

Le attività per le quali è richiesta l'iscrizione alla white list sono quelle rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012 relative alle prestazioni dettagliate nel Capitolato Tecnico.

Si conferma che, trattandosi di prestazioni secondarie, le stesse potranno essere integralmente subappaltate a soggetti in possesso del requisito (il cui nominativo non dovrà essere indicato in fase di partecipazione alla gara).

2) In riferimento alla condizione di esecuzione prevista all'art. 9, lett. d), del Capitolato, anche in riferimento ai Chiarimenti nn. 10 e 21 della Prima Tranche, si chiede conferma che l'offerente sprovvisto al momento della presentazione offerta dell'iscrizione all'elenco previsto al suddetto articolo, possa legittimamente assumersi tale impegno in fase di presentazione offerta, in quanto nella successiva fase esecutiva identificherà, come da impegno preso in fase di offerta, un soggetto che effettivamente eseguirà la prestazione della vendita di energia elettrica iscritto all'elenco di cui al citato art. 9, lett. d).

[Risposta alla domanda 64 punto 2\):](#)

Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito n. 31.

3) Qualora non si confermi quanto richiesto al quesito n. 2 che precede, si chiede se un offerente sprovvisto al momento della presentazione offerta dell'iscrizione all'elenco previsto al suddetto articolo, al fine di assumere l'impegno di cui all'art. 9, lett. d), in fase di offerta, debba:

- 3.1 associare un soggetto in possesso di tale iscrizione;
- 3.2 dichiarare espressamente di voler subappaltare tale attività ad un soggetto in possesso dell'iscrizione prevista.

[Risposta alla domanda 64 punto 3\):](#)

Si veda la risposta al precedente punto n. 2.

4) In caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2, l. d), d.lgs. 36/23 che ricorra ai requisiti di consorziate non esecutrici, si chiede conferma che tali consorziate non esecutrici debbano presentare esclusivamente un proprio DGUE, la domanda di partecipazione All. 1, e l'Allegato 6 Altre Dichiarazioni.

[Risposta alla domanda 64 punto 4\):](#)

Si conferma.

5) Ai fini del caricamento a portale della documentazione di gara, si chiede conferma che si possa fare ricorso a cartelle zippate (contenenti file firmati digitalmente). In caso di risposta positiva, si chiede se anche tali cartelle zippate debbano essere firmate digitalmente, in quanto i files zippati non recanti sottoscrizione digitale una volta caricati a portale non risultano riscontrati positivamente con bollino verde. Più precisamente si chiede, fatto salvo il contenuto delle cartelle zip costituito da file firmati digitalmente, se possano essere accettate cartelle zip che rechino bollino giallo o rosso.

[Risposta alla domanda 64 punto 5\):](#)

Si conferma che si può fare ricorso alle cartelle compresse, che non devono essere firmate digitalmente. Si precisa, altresì, che i documenti all'interno delle cartelle compresse devono essere, ove richiesto, firmati digitalmente.

6) In caso di partecipazione di RTI, si chiede conferma che i requisiti di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato d'onori, possano essere posseduti dalla Mandataria in misura minoritaria rispetto alla Mandante, fermo restando il soddisfacimento del possesso dei requisiti dal RTI nel suo complesso e che l'attività ricadente nel requisito SOA sia svolta da imprese in possesso di tale attestazione nei limiti di quanto posseduto. Più precisamente si chiede di confermare che in tali casi la Mandataria possa qualificarsi ed eseguire una percentuale di attività in misura minoritaria rispetto alla Mandante e che dunque possa possedere una quota globale di partecipazione all'RTI minore della Mandante.

[Risposta alla domanda 64 punto 6\):](#)

Si conferma che, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 e dall'Allegato II. 12 del D. Lgs. 36/2023, non è necessario che la mandataria si qualifichi e/o esegua una quota maggioritaria dell'appalto rispetto alla/e mandante/i.

7) Al fine della comprova del possesso del requisito previsto al paragrafo 6.3 lett. c) Requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che l'aver eseguito contratti che includono servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'accordo quadro presso una struttura residenziale privata che ospita una Casa di Riposo e una Residenza Protetta, con codice regionale (Marche) R3.2-R3.1-CR, siano equiparabili ai medesimi contratti svolti presso strutture ospedaliere, anche private.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

[Risposta alla domanda 64 punto 7\):](#)

Non si conferma, le strutture ospedaliere anche private richiamate nel requisito di cui all'art. 6.3 lett. c) del Capitolato d'Oneri sono da riferirsi alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti.

8) Al fine della comprova del possesso del requisito previsto al paragrafo 6.3 lett. c) Requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che tra i mezzi ammessi vi sia la dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo contabile della società redatta ai sensi del DPR 445/2000 che indichi importo, oggetto del contratto e periodo di riferimento.

[Risposta alla domanda 64 punto 8\):](#)

Posto che le modalità di comprova relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale sono quelle disciplinate al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri, potrà essere accettata quale mezzo di prova anche la dichiarazione menzionata nel quesito, purché idonea a consentire la comprova di tutti gli elementi richiesti al medesimo paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri e salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di richiedere comunque l'ulteriore documentazione a comprova, di cui al citato paragrafo, che si rendesse eventualmente necessaria.

65. Domanda

Con riferimento al Capitolato d'oneri e precisamente alla Tabella n. 12 - Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica e specificatamente al punto 21 nel quale si richiede che l'operatore economico sia in possesso dell'Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG.

Sul punto non è chiaro se nell'ipotesi in cui l'Operatore Economico volesse avvalersi della certificazione SRG 88088 in luogo della richiesta attestazione, quali siano i documenti che lo stesso dovrà comunicare a comprova per la richiesta dimostrazione di equivalenza (inversione dell'onere della prova).

Orbene, tenuto conto che :

1. la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 dispone in merito ai principi e requisiti a cui debbono attenersi gli Organismi di Validazione e Verifica per emettere le attestazioni;
2. la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 dispone in merito ai principi e requisiti a cui debbono attenersi gli Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione per emettere le certificazioni di sistemi di gestione;
3. l'attestazione emessa da Organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029, consiste in attività di verifica e validazione, che forniscono una garanzia che l'asserzione sia vera o plausibile nel momento in cui viene valutata e sulla base degli elementi disponibili in quel momento, e non prevede attività di sorveglianza successive. Dunque costituisce un dato pressoché storico e non garantisce alcunché circa la permanenza dei requisiti valutati a meno che la stessa non venga ripetuta con avviando un nuovo iter.
4. la certificazione rilasciata dagli Organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, consiste nell'iter di attività finalizzate al rilascio di una certificazione conforme ai requisiti di una norma certificabile (in questo caso la SRG 88088). Essa garantisce la permanenza continua ed efficace applicazione di tutti i requisiti ESG ai processi dell'Organizzazione che l'ha conseguita.
5. che la SRG 88088 (norma certificabile), oltre a presentare tutti gli elementi comuni su cui si basano i processi

di validazione dei modelli ESG eseguite dagli Organismi Accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ingloba anche tutti i principi dei 17 SDGs dell'Agenda 2030, i 31 principi etici e sociali (PES) contestualizzandoli nel modello PDCA (Plan Do, Check, Act) e riferendoli agli indicatori GRI (Global Reporting Initiative), coinvolgendo altresì i pilastri ESG della sostenibilità, misurando il proprio "grado" di Sostenibilità anche con il rilascio di un Rating ESG. Tutti i requisiti della SRG 88088 sono riferibili ai 38 GRI (Global Reporting Initiative - Standard di rendicontazione della Performance Sostenibile).

6. Che la certificazione SRG 88088, accreditata ACCREDIA, si basa su un'attività di Audit eseguito da un Organismo di Certificazione di terza parte che, dopo l'emissione della certificazione esegue anche verifiche periodiche per tutta la durata della certificazione (di regola 3 anni dalla prima emissione) ed è soggetta a rinnovo;

7. Che la certificazione SRG 88088, a differenza dell'Attestazione, oltre a coprire i requisiti atti a garantire che l'asserzione sia vera o plausibile nel momento in cui viene valutata e sulla base degli elementi disponibili in quel momento, richiede che alla stessa segua un iter di miglioramento continuo a dimostrazione della permanenza di tali requisiti iniziali attraverso attività di sorveglianza periodiche successive al primo rilascio e che riguardano : (i)rischi ESG attuali e potenziali; (ii) le modifiche del contesto organizzativo ed operativo ; (iii) KPI's e monitoraggio continui degli stessi;

Tutto ciò premesso, avuto riguardo della risposta della Spett.le Consip resa in corrispondenza al quesito n. 2 della "prima tranche di chiarimenti" pubblicata da Consip in data 08/04/2025, si richiede se a dimostrazione dell'equivalenza sia sufficiente la produzione della certificazione SRG 88088 emessa da un Organismo di Certificazione accreditato per tale schema da ACCREDIA.

RISPOSTA:

Come specificato nelle risposte ai quesiti n. 2 e n. 4 la dimostrazione dell'equivalenza, e pertanto l'identificazione dei relativi mezzi di prova, sono in capo al soggetto che decide di avvalersene.

66. Domanda

Formuliamo la presente al fine di rappresentare che lo Schema di Accordo Quadro relativo all'AQ MIES 1 contiene alcune previsioni tali da provocare conseguenze gravemente negative tanto sulla procedura di gara, quanto sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali a valle della sottoscrizione dell'Accordo quadro e dell'avvio dei rapporti con i singoli Enti del SSN aderenti e che meritano pertanto revisione nei termini di seguito descritti.

Si fa in particolare riferimento all'articolo 7, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara per cui "3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute, ivi compresi gli obblighi relativi all'incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 199/21, come modificato con il decreto legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. "Milleproroghe 2025") [n.d.r. "Decreto OIERT"]". 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula

dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea”.

La formulazione della clausola, così come proposta nello Schema di Accordo Quadro, comporta tuttavia un inaccettabile squilibrio del rapporto fra le parti, con il trasferimento a carico dell'operatore economico dei potenziali – e, allo stato, del tutto indeterminabili – maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare prescrizioni normative dall'emanando Decreto OIERT, non note alla data di presentazione dell'offerta, in quanto di necessità sopravvenute rispetto a quella in vigore al momento della pubblicazione della gara. Peraltro, non risultando allo stato noti – né predeterminabili – non solo i criteri, ma anche le tempistiche per l'adozione, da parte del Legislatore, dei decreti attuativi delle indicazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. è evidente l'impossibilità di predisporre offerte che siano in grado di garantire agli operatori economici di sopportare tali maggiori oneri in futuro.

Ciò in ragione della circostanza che, come previsto dall'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro, un siffatto onere venga posto “a esclusivo carico del Fornitore” e che detti eventuali aumenti debbano considerarsi "remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine", senza la possibilità che, una volta pubblicato il Decreto OIERT, possano essere valutati e mitigati gli eventuali impatti economici tra Consip e/o i singoli Enti del SSN e i Fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura.

Nondimeno, oltre a compromettere l'equilibrio economico degli Accordi Quadro con i vari aggiudicatari per i singoli Lotti, oltre che dei contratti sottoscritti a valle con le singole Amministrazioni aderenti, quanto sinora rappresentato comporta altresì un'oggettiva difficoltà nella presentazione di offerte adeguatamente ponderate, producendo così impatti negativi sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione.

A questo proposito, vale richiamare quanto previsto agli articoli 9 e 120 del D.lgs. 36/2023 sul principio del mantenimento dell'equilibrio economico nel rapporto tra le parti.

RISPOSTA:

Si veda Errata Corrige pubblicata in data 17/04/2025.

67. Domanda

Premesso che al paragrafo 7 del Capitolato d'oneri viene specificato che “Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica” e considerato che il concorrente intende sottoscrivere con la medesima ausiliaria sia un contratto di avvalimento puro che un contratto di avvalimento premiale, si chiede di chiarire che quanto riportato nella domanda di partecipazione “Nel caso di avvalimento della stessa impresa anche al fine di migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica e non nella

documentazione amministrativa.” sia un refuso e che, pertanto, vadano prodotti due contratti di avalimento diversi da inserire l'uno nella busta tecnica e l'altro nella busta amministrativa.

RISPOSTA:

Non si conferma. Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere alla medesima ausiliaria sia per acquisire un requisito di partecipazione che per migliorare l'offerta, dovrà essere prodotto nella Busta Tecnica un unico contratto di avalimento.

68. Domanda

Atteso che nel modello di domanda di partecipazione si legge che nel caso in cui i servizi di progettazione siano svolti da un consorzio stabile bisogna compilare la seguente voce: “consorzio stabile (art. 66, co. 1, lett. g) del Codice) che partecipa per i seguenti consorziati: 1. _____; 2. _____; 3. _____”, si chiede di confermare che un consorzio stabile che in proprio sia dotato di struttura e risorse qualificate, possa eseguire l'attività di progettazione in proprio senza l'indicazione delle consorziate esecutrici.

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità per il Consorzio stabile, adeguatamente qualificato, di eseguire in proprio l'attività di progettazione.

69. Domanda

Con riferimento al criterio nr. 19 - Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del “Sistema di Gestione BIM”, si chiede di confermare se la società che svolgerà l'attività di progettazione, in possesso della suddetta certificazione, possa non essere la medesima già in possesso della certificazione UNI PdR 125:2022 (al criterio tabellare nr. 24).

RISPOSTA:

Si conferma.

70. Domanda

Si chiede conferma che si possa inserire il logo Consip all'interno della relazione tecnica (copertina, piè di pagina ecc..).

RISPOSTA:

Non si conferma.

Ing. Simona Petetta
(Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management)